

**OGGETTO:** Istituzione e nomina della Commissione aziendale Rischio radiologico.

---

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

---

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: dott. Antonella Carreras

Direttore Sanitario: dott. Pierpaolo Pani

Su proposta della Direzione Sanitaria Aziendale

Visti

- il D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e succ. mod. ed int., "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. n. 421 del 23.10.1992";
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. mod. ed int., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in specie l'art. 69, co. 1° ;
- il D.Lgs. 17-3-1995 n. 230 e succ. mod. ed int. recante : " Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 0/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili"
- l'art. 58, co. 4°, DPR n° 270/1987, l'art. 54, co.4° e l'art. 120, co. 4° DPR n° 384/1990 ;
- I vigenti CC.CC.NN.LL.delle due Aree della Dirigenza e del Personale del Comparto del SSN ed in specie gli artt. 29 dei CC.CC.NN.LL. del 10/02/2004 integrativi dei CC.CC.NN.LL. stipulati in data 8/06/2000 dell' Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria , Professionale , Tecnica ed Amministrativa l'art. 5, co. 8°, C.C.N.L. Il biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 20/09/2001 e l'art. 52 CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL stipulato in data 7/04/1999 del Personale del Comparto;

Premesso

che i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del SSN sia del Personale del Comparto che delle due Aree dirigenziali hanno introdotto modifiche sostanziali riguardo la disciplina dell'indennità di rischio radiologico, in particolare:

- hanno trasformato, per i Dirigenti Medici di radiologia e per il personale tecnico sanitario di radiologia medica, la precedente indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica, mentre per il restante personale, esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico e che, per questi ultimi l'ammontare di tale indennità grava sui fondi del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, a differenza di quello per i Dirigenti medici di radiologia e per il personale tecnico sanitario di radiologia medica;
- hanno stabilito che l' accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendale in base alle vigenti disposizioni;
- hanno stabilito che gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente, ai fini della corresponsione dell'indennità, sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa;

Atteso

quanto al riconoscimento dell'indennità di rischio agli altri operatori (Dirigenti non inquadrati nella disciplina di radiodiagnostica o personale del comparto non appartenente al profilo di Coll. San Prof. - Tecnico sanitario di radiologia medica) è intervenuta copiosa giurisprudenza che :

- preliminarmente, ha chiarito gli ambiti di operatività delle norme del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, rispetto all'accertamento del rischio radiologico ai fini del riconoscimento dell'indennità, argomentando come segue:

le norme del D.Lgs. n° 230 hanno finalità specifiche di prevenzione e non attengono alle modalità di accertamento dei requisiti necessari per aver titolo a beneficiare dell'indennità di rischio radiologico. Infatti, la finalità perseguita dal legislatore, in attuazione delle direttive comunitarie, non è quella di indennizzare i lavoratori in relazione al rischio radiologico, bensì quella di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti. In altri termini, il D.Lgs. n° 230 opera su un piano diverso da quello dell'accertamento del rischio radiologico ed è diretto alla predisposizione di alcuni accorgimenti tecnici e misure precauzionali dirette alla protezione dei lavoratori ed a un diverso sistema di classificazione delle zone e dei lavoratori.

Diverso concettualmente è l'accertamento del rischio ai fini del riconoscimento dell'indennità. La corresponsione della indennità ha funzione preventiva in relazione ad una situazione potenzialmente lesiva, ma non risarcitoria, essendo comunque il datore di lavoro obbligato ad usare tutti gli accertamenti tecnici al fine di evitare ogni esposizione del dipendente alle radiazioni. L'indennità di rischio radiologico non assume condizioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione.

È evidente che se si appiattisse l'attribuzione della indennità e del congedo ordinario di quindici giorni sul semplice accertamento dei valori di radiazione non potrebbe mai attribuirsi l'indennità perché nessun dipendente, a meno di precise responsabilità del datore di lavoro anche di rilievo penale, verrebbe sottoposto al rischio di radiazione, dovendo il datore obbligatoriamente assicurare ogni protezione degli ambienti di lavoro e tarare le apparecchiature ai valori ammissibili utilizzando i dispositivi di radioprotezione.

Una cosa sono quindi le obbligatorie e doverose misure di protezione senza le quali non esisterebbe il rischio, ma la certezza di esposizione alle radiazioni con danni gravissimi e permanenti alla salute dei lavoratori, altra cosa è l'accertamento dello svolgimento dell'attività in zona a rischio e cioè in una zona astrattamente pericolosa.

Ne consegue che le due normative operano su piani affatto diversi e che gli accertamenti preordinati alla radioprotezione diretti ad individuare idonee misure protettive sono diversi da quelli preordinati all'attribuzione della indennità di rischio;

- richiama quale organismo preposto all'accertamento delle effettive condizioni di rischio, in base alla durata e all'intensità dell'esposizione, la specifica Commissione già disciplinata dal DPR n° 270/1987 e dal DPR n° 384/1990 che a questo specifico fine ogni azienda sanitaria deve istituire e regolamentare;
- quanto all'accertamento delle effettive condizioni di rischio in base alla durata e all'intensità dell'esposizione, queste devono essere accertate sulla base di dati certi e idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento, affermando, tra l'altro, che la sola differenza fra i medici e i tecnici di radiologia ed il restante personale riguarda non il profilo sostanziale, ma quello probatorio. Infatti, mentre per i primi il possesso dei requisiti è implicito nella qualifica rivestita che rende presunta l'esistenza del rischio, per gli altri è necessario un accertamento sulle singole situazioni concrete a cura dell'apposita commissione, la quale deve procedere all'accertamento basandosi su dati certi (frequenza della presenza in zona controllata resa necessaria da ragioni professionali, tempo e intensità di esposizione, livello del rischio tenuto conto dei dispositivi di radioprotezione). quanto alla rilevazione e alla interpretazione e idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento;
- demanda alla Commissione, organismo complesso ed in qualche misura terzo ed indipendente rispetto alla Amministrazione, il prudente apprezzamento della professionalità ed abitudine del rischio, mentre la posizione dell'esperto qualificato in tale organismo è di supporto tecnico dovendo fornire alla



Commissione, della quale è componente, i dati tecnici al fine della valutazione del livello di rischio. Tale composizione della Commissione conforta ulteriormente le considerazioni in ordine alla ontologica diversità dell'accertamento del rischio radiologico rispetto ai criteri di prevenzione: l'accertamento della professionalità e abitudine del rischio è demandato ad un organismo che, per la sua composizione, è in grado di conoscere, diversamente dall'esperto qualificato, la dinamica funzionale delle unità operative e la posizione di lavoro di ciascun dipendente.

Preso atto

- della obiettiva necessità di procedere alla istituzione della Commissione aziendale Rischio radiologico anche alla luce delle normative sopravvenute in materia di sicurezza sul lavoro e delle figure professionali, aventi specifiche competenze in materia e presenti in Azienda,, si ritiene di procedere alla istituzione della Commissione in oggetto, che è così composta:
  - Presidente : Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato
  - Componenti :
    - Direttore di una struttura complessa aziendale di Radiodiagnostica;
    - Dirigente Sanitario Fisico- Esperto Qualificato;
    - Responsabile della SSD aziendale "Sicurezza Legge 626/94" ( oggi D.Lgs. 9/04/2008, n° 81);
    - Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico competente;
    - Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico autorizzato;
    - Responsabile della Struttura Complessa aziendale " Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro";
    - Componente designato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione del personale del Comparto del SSN;
    - Componente designato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione della Dirigenza Medico Veterinaria ;
    - Funzionario Area Legale per gli aspetti giuridici e legali;
    - Funzionario amministrativo in qualità di segretario
- Di demandare al Direttore Sanitario Aziendale la concreta individuazione, tra il personale aziendale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e la nomina dei componenti della Commissione in oggetto e l'acquisizione delle designazioni dei componenti di nomina sindacali, da parte delle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione della Dirigenza Medico Veterinaria e del Personale del Comparto del SSN ;

Ritenuto

necessario demandare alla Commissione la redazione di un apposito regolamento che disciplini il proprio funzionamento e determini, in modo dettagliato, le procedure ed i criteri che devono presiedere al riconoscimento dell'indennità rischio radiologico;

Acquisito

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, :

- Di istituire la Commissione aziendale Rischio radiologico sulla base dell'art. 58, co. 4°, DPR n° 270/1987, l'art. 54, co.4° e l'art. 120, co. 4° DPR n° 384/1990, debitamente integrata alla luce delle normative sopravvenute in materia di sicurezza sul lavoro, che è così composta:
  - Presidente : Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato
  - Componenti :
    - Direttore di una struttura complessa aziendale di Radiodiagnostica;
    - Dirigente Sanitario Fisico- Esperto Qualificato;

- Responsabile della SSD aziendale "Sicurezza Legge 626/94" (oggi D.Lgs. 9/04/2008, n° 81);
  - Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico competente;
  - Dirigente Medico di Medicina del lavoro svolgente le funzioni di medico autorizzato;
  - Responsabile della Struttura Complessa aziendale " Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro";
  - Componente designato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione del personale del Comparto del SSN;
  - Componente designato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione della Dirigenza Medico Veterinaria ;
  - Funzionario Area Legale per gli aspetti giuridici e legali;
  - Funzionario amministrativo in qualità di segretario
- Di demandare al Direttore Sanitario Aziendale la concreta individuazione, tra il personale aziendale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e la nomina dei componenti della Commissione in oggetto e l'acquisizione delle designazioni dei componenti di nomina sindacali, da parte delle OO.SS. maggiormente rappresentative nell'Area di contrattazione della Dirigenza Medico Veterinaria e del Personale del Comparto del SSN ;
- demandare alla Commissione la redazione di apposito regolamento che disciplini il proprio funzionamento e determini, in modo dettagliato, le procedure ed i criteri che devono presiedere al riconoscimento dell'indennità rischio radiologico;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006.

Letto approvato e sottoscritto


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Antonella Carreras



IL DIRETTORE SANITARIO  
dott. Pierpaolo Pani



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Savina Ortu



Il Funzionario estensore : MP 

Responsabile del procedimento : MP 